SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 241**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 10 ottobre 1986, n. **663.**

Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

86G1018

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Asti.

86A5324

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1986, n.**664**.

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
b) all'attività professionale;
c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 e classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n 520, e 5 aprile 1964 n. 284, e successive modificazioni. continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Organizzazione dei servizi

1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 4.

Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;
c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;
d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 5.

Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

Disposizioni speciali di organizzazione

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale

5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato» e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 2 (*Qualifiche funzionali*). — Il personale contemplato nel presente titolo e classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenza elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari.
Puo essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche e tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica, o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione, o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonchè di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore, oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attività in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonchè responsabilità esterna per i risultati conseguiti».

Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 6 (*Contingenti di qualifica*). — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta».

Nota all'art. 2, comma 2:

Per quanto concerne la legge 22 maggio 1960, n. 520 e la legge 5 aprile 1964, n. 284, vedi successiva nota all'art. 4.

Note all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 520/1960 (Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato) è il seguente:

«Art. 8. — Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al consiglio di amministrazione ed alla commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, da una commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;
3) da un rappresentante personale delle carriere suindicate:
4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro tre anni. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni della commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 284/1964 (Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato) è il seguente:

«Art. 32 (*Comitato permanente*). — La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520».

— Il primo comma dell'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) così come modificato dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, indica la composizione dei consigli di amministrazione costituiti presso ciascun Ministero, Alto Commissariato o altra amministrazione centrale.

Il testo della lettera *d)* del predetto primo comma è il seguente:

«*d)* da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo».

Nota all'art. 4, comma 6:

Il testo dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 103/1979 (Modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) è il seguente:

«Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 33 della legge n. 284/1964 è il seguente:

«Art. 33 (*Commissione di disciplina*). — Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla commissione di disciplina sono esercitate da una commissione nominata annualmente con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.
Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 21 (*Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive*). — La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16».

— Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 1077/1970 è il seguente:

«Art. 27 (*Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai*). — La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo, si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 14 (*Riserva dei posti*). — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª alla 8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso».

Nota all'art. 6, commi 3 e 5:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 271/1982 (Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386) è il seguente:

«Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.

Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.

In deroga a quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata».

Nota all'art. 6, commi 4 e 5:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 394/1985 (Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura dello Stato) è il seguente:

«Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'Avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto».

Nota all'art. 6, comma 6:

Il D.P.R. n. 1219/1984 concerne: «Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1328):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 23 aprile 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 maggio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio 1985; 3 ottobre 1985; 30 gennaio 1986; 4, 6 febbraio 1986.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1986; 11, 12 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 1986 (atto n. 1328/*A* - relatore: sen. SAPORITO).

Esaminato in aula il 17 aprile 1986 e approvato il 20 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3785):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 giugno 1986, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione il 1° ottobre 1986; il 2 ottobre 1986 deliberato lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 che formano l'atto n. 3785-*ter*, che viene approvato.

Senato della Repubblica (atto n. 1328-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 ottobre 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 15 ottobre 1986.

86G1028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 665.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura francese moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 312

86G1012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 666.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto pubblico dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 309

86G1013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1986, n. 667.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1985, n. 358;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M.,

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche a detto statuto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., del quale è altresì disposta la pubblicazione nel testo integrale, vistato dal proponente.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 6

STATUTO
DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - E.F.I.M.

Art. 1.

1. L'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, ai sensi della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, le partecipazioni ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge.

2. Fermi restando i compiti e le attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente è tenuto ad ottemperare alle direttive generali determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma dell'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, nonchè agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato di presidenza;
e) il collegio sindacale.

Art. 3.

Il presidente, che è nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e dura in carica un triennio:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di presidenza e dà esecuzione alle loro delibere;

c) propone al consiglio di amministrazione la nomina e revoca del direttore generale;

d) consente la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni ed i subingressi nelle ipoteche, nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione e condizione di fronte ai terzi ed al conservatore dei registri immobiliari;

e) assume, nomina e revoca, previo parere del direttore generale, i dirigenti ed impiegati dell'Ente ed emana tutti i provvedimenti concernenti il personale;

f) ha l'iniziativa di qualsiasi affare, nei limiti delle sue attribuzioni.

Art. 4.

1. Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e dura in carica un triennio.

2. Egli coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce, con tutte le facoltà ad esso spettanti, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente, da tre esperti in materia giuridica, economica e finanziaria, da tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri delle partecipazioni statali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e da altri tre esperti nei settori industriali di attività dell'Ente.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali. Il consiglio dura in carica un triennio e alla scadenza almeno tre dei dieci membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto.

3. In caso di gravi irregolarità il consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

4. La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Art. 6.

1. Il consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al consiglio deliberare:

a) sui programmi pluriennali e annuali dell'Ente;

b) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone le previste approvazioni;

c) sul riparto degli utili;

d) sulla emissione di obbligazioni;

e) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

f) sulle operazioni di assunzione e di vendita delle partecipazioni;

g) sulle proposte di modifica dello statuto;

h) sulla nomina e revoca del direttore generale.

2. Il consiglio inoltre delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal comitato di presidenza ed in tutti gli altri casi previsti per legge.

3. Il presidente comunica al consiglio, nella prima seduta successiva, le delibere assunte dal comitato di presidenza.

4. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Art. 7.

1. Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno quattro volte nel corso dell'esercizio finanziario dell'Ente. Deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno cinque membri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere e sindaco spedito non oltre il settimo giorno precedente quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e la data della seduta. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni e la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma.

3. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno sette membri.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, il consiglio è presieduto dal componente più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

5. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 8.

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dal vice presidente e dai tre membri del consiglio di amministrazione esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.

2. Il comitato di presidenza delibera sulle materie delegate dal consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, anche su quelle di competenza del Consiglio stesso, escluse le lettere *d), e), f)* dell'art. 6, comma 1.

3. Il comitato di presidenza si riunisce, di norma, una volta la settimana. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la partecipazione di almeno tre componenti.

4. Il comitato di presidenza è convocato dal presidente mediante avviso a domicilio di ciascun componente e del presidente del collegio sindacale, diramato almeno due giorni prima della riunione. In casi di urgenza puo essere convocato telegraficamente nella stessa giornata.

5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Alle riunioni del comitato di presidenza assiste il presidente del collegio sindacale o, in caso di sua assenza o di impedimento, uno dei membri designati dal presidente del collegio stesso.

7. Alle riunioni del comitato di presidenza partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Art. 9.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione amministrativa dei servizi ed uffici dell'Ente.

2. Egli esprime parere in ordine alla assunzione, nomina e revoca dei dirigenti ed impiegati dell'Ente e, negli altri casi, adotta i provvedimenti all'uopo necessari.

Art. 10.

1. Il collegio sindacale è composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti.

2. Sono membri effettivi:

a) due funzionari del Ministero delle partecipazioni statali, di cui uno con qualifica di dirigente generale che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

c) due revisori ufficiali dei conti.

3. I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali su designazione, per il membro di cui alla lettera *b)*, del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni.

4. Dei quattro membri supplenti, tre sono designati dal Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del tesoro Uno dei membri designati dal Ministero delle partecipazioni statali deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

5. Alla scadenza di ogni triennio almeno due componenti del collegio sindacale saranno scelti tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.

Art. 11.

1. Il collegio sindacale, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente, assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, attesta la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

2. Può in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione.

3. Il collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Art. 12.

1. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 13.

1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti comitati tecnici consultivi per dare parere sulle strategie industriali e di mercato delle imprese controllate dall'Ente, sulle più importanti trasformazioni dei processi produttivi e dei prodotti da attuarsi nelle imprese stesse, nonchè in tutti gli altri casi nei quali il consiglio di amministrazione o il comitato di presidenza lo ritengano necessario.

2. I membri dei comitati possono essere scelti anche tra persone estranee al consiglio di amministrazione dell'Ente, che risultino fornite di indiscussa e qualificata competenza nelle materie demandate all'esame di ciascun comitato.

Art. 14.

1. La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministero delle partecipazioni statali.

2. Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera *g)* del comma 1 dell'art. 6, debbono essere comunicate al Ministero delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e sono approvate e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Art. 15.

1. L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

2. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministero delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

4. Alla relazione del consiglio di amministrazione deve essere unito anche un rapporto sulla situazione economica dei settori nei quali l'Ente opera e delle aziende inquadrate nell'Ente stesso.

Art. 16.

1. Il Ministro delle partecipazioni statali determina, sentito il Ministro del tesoro, gli emolumenti annuali da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza, al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci dell'Ente.

Art. 17.

1. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

2. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

a) il venti per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

b) il quindici per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nei settori nei quali l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nei settori stessi;

c) il residuo sessantacinque per cento al tesoro dello Stato.

Art. 18.

1. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 19.

1. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratore, sindaco e liquidatore di società od enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Visto, *il Ministro delle partecipazioni statali*
DARIDA

86G1022

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1986.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1986, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto, l'art. 7 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, che, fra l'altro, proroga ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il termine di operatività della predetta riserva;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che fra l'altro proroga il predetto termine fino al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 1 del ripetuto testo unico;

Visto l'art. 25, decimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 42, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88;

Considerato che l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dispone, fra l'altro, l'obbligo alle amministrazioni pubbliche di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1 del predetto testo unico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione e indicazione, per ciascuno dei capitoli di spesa di investimento iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, delle somme da destinare agli interventi di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1986 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV — in 44.632.571 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa per il Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale e settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la ricordata legge 28 febbraio 1986, n. 42, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88:

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, è stabilita, per l'anno 1986, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero delle finanze:
Cap. 7908. — Spese per la costruzione, ecc.. L. 44.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:
Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento, ecc.. L. 887.282.800.000
Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale. . . » 640.000.000.000
Cap. 7507. — Somma da ripartire, ecc. . . . » 608.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione:
Cap. 8251. — Sussidi e contributi, ecc. . . . L. 880.000.000

Ministero dei lavori pubblici:
Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica, ecc.. L. 200.000.000
Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato, ecc.. » 72.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione, ecc. » 88.000.000.000
Cap. 7702. — Opere relative a vie navigabili, ecc.. » 1.400.000.000
Cap. 8271. — Contributi in conto capitale, ecc.. » 40.000.000.000
Cap. 8405. — Spese per la costruzione, ecc.. » 135.280.000.000
Cap. 8412. — Spese, comprese quelle inerenti, ecc.. » 60.000.000.000
Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione, ecc.. » 7.120.000.000
Cap. 8438. — Spese per la costruzione, ecc.. » 12.000.000.000

Ministero dei trasporti:
Cap. 7296. — Fondo per gli investimenti, ecc. L. 120.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ecc. » 34.800.000.000

Ministero della difesa:
Cap. 7002. — Impianti e sistemazione, ecc. . L. 940.000.000
Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto, ecc.. » 20.000.000.000
Cap. 8152. — Acquisto e costruzione, ecc. . » 1.840.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Cap. 7232. — Contributi agli istituti, ecc. . . L. 1.100.000.000
Cap. 7451. — Contributi per la costituzione, ecc.. » 53.600.000.000
Cap. 7526. — Concorso negli interessi, ecc. . » 6.000.000.000
Cap. 7542. — Contributo di riconversione, ecc.. » 10.800.000.000
Cap. 7543. — Concorso dello Stato, ecc. . . » 40.000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Cap. 7900. — Spese per l'effettuazione dei programmi, ecc. L. 29.200.000.000
Cap. 8043. — Contributo in conto capitale, ecc.. » 12.000.000.000

Ministero della marina mercantile:
Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici, ecc. L. 2.160.000.000
Cap. 8023. — Spese per la costruzione, ecc. » 9.200.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:
Cap. 7540. — Contributi da conferire alle regioni, ecc. L. 52.000.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:
Cap. 7502. — Spese per la realizzazione, ecc. L. 120.000.000.000
Cap. 8005. — Spese per lavori, ecc. . . . . . » 32.000.000.000
Cap. 8100. — Interventi e contributi, ecc. . . » 14.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:
Cap. 501. — Acquisto, costruzione, ecc. . . . L. 6.440.000.000
Cap. 512. — Acquisto impianti, ecc. . . . . . » 11.120.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, ecc. . . . . . » 1.640.000.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc. . . . » 74.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:
Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto L. 6.400.000.000
Cap. 502. — Acquisto di macchinari, ecc. . . » 7.200.000.000
Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, ecc. . » 66.000.000.000
Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. . . . » 15.200.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione, ecc. . . » 153.044.354.800
Cap. 507. — Esecuzione di un programma, ecc. » 60.000.000.000
Cap. 523. — Spesa per l'esecuzione, ecc.. . . L. 15.000.000.000
Cap. 524. — Spese per i rilievi, ecc. . . . . . » 14.000.000.000
Cap. 527. — Esecuzione di un programma, ecc. » 200.000.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. . . . . L. 45.118.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione, ecc. . . . » 10.719.000.000
Cap. 503. — Miglioramento, ecc. . . . . » 3.800.000.000
Cap. 504. — Spesa per il potenziamento, ecc. » 1.150.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc. . . . » 11.682.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. . . » 1.800.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto, ecc. . . . . » 280.000.000
Cap. 519. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 5.312.000.000
Cap. 520. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 1.647.000.000
Cap. 521. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 800.000.000
Cap. 522. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 2.200.000.000
Cap. 523. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 29.400.000.000
Cap. 524. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 27.200.000.000
Cap. 525. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 57.000.000.000
Cap. 526. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 103.500.000.000
Cap. 527. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 15.200.000.000
Cap. 529. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 11.030.000.000
Cap. 530. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 6.000.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:
Cap. 531. — Spese dipendenti anche da accordi, ecc. L. 80.000.000.000
Cap. 550. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 40.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1986
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 174

86A7584

DECRETO 15 settembre 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° agosto 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1986, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 365, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° agosto 1986, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi con decreto ministeriale numero 624369/66-AU-116 del 1° agosto 1986;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 24 luglio 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati interamente sottoscritti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° agosto 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 4 000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi, ammonta a nominali lire 4.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 90

86A7888

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 ottobre 1986.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1986-87.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1449/86 del 13 maggio 1986;

Visto il regolamento n. 3247/81, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento;

Visto il regolamento n. 1450/86 del 13 maggio 1986 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1986-87;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1451/86 del 13 maggio 1986, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2063/86 del 30 giugno 1986, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1986-87;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1986-87, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 4 ottobre 1986 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1449/86 del 13 maggio 1986, si atterrà alle norme del regolamento n. 3247/81 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 9 novembre 1981 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1986-87.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1986-87 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1986 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1986-87 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 48.825,13 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella n. 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, perché:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del vendicatore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1986 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 512,82 per quintale di risone fino ad un massimo di L. 5.128,20.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1987 si applica lo stesso prezzo valido nei precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1986, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 751,49 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1987, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1987.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1986 e termina il 31 agosto 1987, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1987, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1987, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1987, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 4 ottobre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente
FRANZO

Il direttore generale
POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G. G., Monticelli, Ticinese	63%	71%
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico. Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla, Institut de Céréales 5593, Espanique *A*	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio, Blue Belle, Institut de Céréales 7821	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%
Dal 15,00 al 15,49%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%, inoltre detrazione di L. 466,20 al q.le
Dal 15,50 al 16,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%, inoltre detrazione di L. 466,20 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	Maggiorazione di lire 390,60
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi - di 1-9 punti per gli altri risi	Detrazione di L. 390,60
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	Maggiorazione di lire 292,95
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi - di 1-9 punti per gli altri risi	Detrazione di L. 292,95

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risoni a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 244,13 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 244,13 per punto
Vaiolati	dall' 1 al 3%	dall' 1 al 2%	L. 366,19 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all' 1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 366,19 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all' 1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 366,19 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 1.953,01 per 1/8 di punto

86A7810

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° settembre 1986.

Impegno della somma complessiva di L. 16.526.000.000 a favore delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale - residui 1985.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per l'esercizio 1986;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengano effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera CIPE dell'8 maggio 1986, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di L. 16.526.000.000, per l'esercizio 1985, a favore delle regioni ivi indicate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 16.526.000.000 viene impegnata — a valere sulle residue disponibilità 1985 per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale — a favore delle regioni interessate, per gli investimenti dei rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	1.090.000.000
Lombardia	4.173.823.000
Veneto	1.897.191.525
Umbria	1.000.000.000
Abruzzo	3.664.704.475
Puglia	3.200.281.000
Sicilia	1.350.000.000
Sardegna	150.000.000
Totale	16.526.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1986, in conto residui 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 63

86A7847

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 1986.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Grosseto e Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Grosseto e Pescara è stabilita al 3 novembre 1986.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

86A7887

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 settembre 1986.

Provvedimenti per l'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. (Ordinanza n. 59/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE N. 219/81)

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Ravvisata la necessità di definire le procedure di attuazione del succitato art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Dispone:

Art. 1.

Le domande per potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 472/86 dovranno essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1986.

Le suddette domande dovranno essere redatte in conformità al modello di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, e dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui al citato decreto ministeriale.

L'eventuale ammissione delle suddette domande e comunque subordinata al favorevole esito dell'istruttoria sulla effettiva sussistenza di tutti i requisiti di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7849

ORDINANZA 30 settembre 1986.

Provvedimenti in favore delle ditte riunite nel Consorzio concerie e tintorie napoletane. (Ordinanza n. 60/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE N. 219/81)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1986;

Vista l'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1985;

Viste le domande avanzate dalle ditte Aurora Coop. S.r.l.; COIPA S.r.l.; C.O.N.A.P. S.r.l.; Colace e Pace; Colace Giuseppe S.n.c.; Conceria Gen.ca. S.r.l.; Co.pel. S.r.l.; Dantese S.n.c.; Conceria Salca; De.Ma. S.n.c.; Etma S.n.c.; Conceria G. e R. Osci; Gioacchino Grado; Liquidato Gaetano; Mercurio S.r.l.; Nembrod S.r.l.; Pellam S.r.l.; Si.Pel. S.p.a.; V. e O. Gnerre; Vergona Franco;

Considerato che le predette ditte fanno parte del Consorzio concerie e tintorie napoletane che raggruppa venti aziende industriali del settore, che hanno richiesto il contributo ex art. 21 della legge n. 219/81 sia per la costruzione di un nuovo stabilimento in area individuata dall'amministrazione comunale di Napoli con delibera n. 20 in data 8 aprile 1980, sia per la realizzazione delle opere consortili di urbanizzazione primaria ripartite proporzionalmente tra i singoli richiedenti;

Considerato che il sindaco del comune di Napoli, in qualità di commissario straordinario del Governo, con ordinanza n. 268 del 21 ottobre 1982 ha vincolato l'area individuata dalla citata delibera n. 20/80 dell'amministrazione comunale di Napoli, avviando le relative pratiche di esproprio;

Considerato che lo stesso sindaco del comune di Napoli, in data 19 luglio 1986, ha comunicato che la predetta ordinanza n. 268/82 non ha avuto alcuna attuazione e che pertanto ogni atto di esecuzione della stessa è stato sospeso, dovendo le ditte conciarie essere delocalizzate in area esterna al comune di Napoli, peraltro ancora da individuare;

Sentito l'avviso della commissione consultiva per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/81 che, nella seduta del 30 settembre 1986, ha espresso parere favorevole in ordine all'ammissione ai benefici di cui all'art. 21 della legge n. 219/81 delle ditte in parola limitatamente al solo ripristino dei danni accertati, esprimendo altresì l'avviso che sia opportuno sospendere l'istruttoria delle istanze di delocalizzazione avanzate dalle stesse ditte in attesa che venga individuata una nuova area sulla quale localizzare il polo conciario napoletano;

Considerato che non sarebbe opportuno assumere provvedimenti di ammissione a contributo per i soli danni relativamente a stabilimenti che dovranno comunque essere trasferiti;

Considerato altresì che i danni subiti dagli stabilimenti delle ditte in argomento, pur evidenziati nelle perizie giurate presentate a corredo delle istanze di delocalizzazione, non sono stati, nella maggior parte dei casi, analiticamente valutati e che, per tale motivo non è possibile quantificare l'importo dei danni subiti;

Ravvisata la necessità di rendere effettivamente operanti il disposto della legge n. 219/81, esplicitamente intesa ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 ed agevolare lo sviluppo delle stesse zone,

Ritenuta a tal fine la possibilità di ammettere nel programma di cui all'art. 21 della legge n. 219/81 le iniziative industriali di cui alle precedenti premesse, sotto la condizione del favorevole esito della successiva indispensabile istruttoria sull'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di legge, in particolare circa le condizioni di cui all'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le istanze avanzate dalle ditte Aurora Coop. S.r.l.; COIPA S.r.l.; C.O.N.A.P. S.r.l.; Colace e Pace; Colace Giuseppe S.n.c.; Conceria Gen.ca. S.r.l.; Co.pel. S.r.l.; Dantese S.n.c.; Conceria Salca; De.Ma. S.n.c.; Etma S.n.c.; Conceria G. e R. Osci; Gioacchino Grado; Liquidato Gaetano; Mercurio S.r.l.; Nembrod S.r.l.; Pellam S.r.l.; Si.Pel. S.p.a.; V. e O. Gnerre; Vergona Franco.

Le suddette iniziative sono pertanto incluse nel programma di spesa degli interventi di cui all'art. 21 della legge n. 219/81.

Art. 2

La concessione del contributo è subordinata al favorevole esito dell'istruttoria sulla effettiva sussistenza di tutti i requisiti di legge, con particolare riguardo alle condizioni previste dall'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7848

ORDINANZA 8 ottobre 1986.

Interventi urgenti in favore dei nuclei familiari del comune di Cassano Irpino sistemati in alloggi precari. (Ordinanza n. 807/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la lettera n. 3278 del 3 luglio 1986 con la quale il sindaco del comune di Cassano Irpino ha trasmesso la deliberazione di giunta municipale del 1° luglio 1986, n. 166, con la quale si chiede un finanziamento per la realizzazione di un programma straordinario di quattordici alloggi da destinare ai nuclei familiari ancora sistemati in alloggi prefabbricati;

Vista la nota n. 2672 del 31 luglio 1986 con la quale il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento, nel confermare il grave stato di disagio dei nuclei familiari, alloggiati nei prefabbricati, del comune di Cassano Irpino, ha rappresentato la necessità di realizzare alloggi definitivi in tempi brevissimi stante la situazione di disagio degli assegnatari degli alloggi dichiarati non collaudabili;

Vista la nota n. 4672 senza data del comune di Cassano Irpino con la quale si trasmette copia della deliberazione della giunta municipale n. 244 del 2 ottobre 1986 che reitera la richiesta di finanziamento per la realizzazione di alloggi;

Considerato che dalla predetta deliberazione della giunta municipale si rileva che a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie, aggravate in questi ultimi tempi a causa delle avversità atmosferiche, in cui versano i prefabbricati leggeri nei quali sono sistemati i nuclei familiari in questione, tanto che si ipotizza la emanazione di una ordinanza di sgombero degli occupanti;

Ritenuto che la mancata realizzazione dell'intervento in questione aggrava il disagio dei cittadini sistemati precariamente;

Ravvisata la opportunità di intervenire, accogliendo la richiesta del sindaco del comune di Cassano Irpino;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa di L. 1.000.000.000 quale finanziamento da concedere al comune di Cassano Irpino in provincia di Avellino per la realizzazione di un programma edilizio di quattordici alloggi da asegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi precari.

Art. 2.

Gli alloggi di cui al precedente articolo dovranno avere, in osservanza alle disposizioni vigenti, tipologie e caratteristiche di edilizia economica e popolare e dovranno essere realizzati con sistemi di edilizia tradizionale.

Le opere predette dovranno essere affidate dal comune di Cassano Irpino mediante licitazione privata in base al metodo di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione di offerte di aumento.

Il Servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è posto a carico del finanziamento di cui al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7823

ORDINANZA 8 ottobre 1986.

Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario al personale impegnato nell'opera di soccorso ed assistenza dei cittadini colpiti dall'incendio del 21 dicembre 1985 ai depositi di carburante AGIP-Petroli S.p.a. di Napoli. (Ordinanza numero 808/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 666/FPC/ZA del 2 gennaio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1986 con cui sono state disposte misure per il coordinamento delle attività connesse alle esigenze insorte a seguito dell'incendio del 21 dicembre 1985 dei depositi di carburante dell'AGIP-Petroli S.p.a. di Napoli recante, all'art. 3, la previsione dell'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario fino ad un massimo di 100 ore mensili da parte del personale statale, regionale e comunale impegnato nelle attività connesse alle esigenze di cui sopra;

Viste le proprie ordinanze n. 724/FPC/ZA del 24 aprile 1986 e n. 758/FPC/ZA del 27 giugno 1986 pubblicate rispettivamentente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1986 e n. 155 del 7 luglio 1986 con le quali è stata disposta la proroga, da ultimo fino al 21 settembre 1986, della anzidetta facoltà di prestazione di lavoro straordinario;

Vista la nota n. 1000/Prot. Civ. del 24 settembre 1986 con cui il prefetto di Napoli chiede la proroga dell'autorizzazione ad espletare lavoro straordinario al sopra citato personale, nella considerazione che sono tuttora ricoverate in albergo circa quattrocento persone ed è ancora in corso sia l'attività per la liquidazione delle fatture prodotte dagli esercizi ricettivi, sia quella relativa al reinsediamento della popolazione interessata;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra citata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 21 marzo 1986 indicato nell'art. 3 della ordinanza n. 666/PC/ZA del 2 gennaio 1986 da ultimo prorogato al 21 settembre 1986 con l'ordinanza n. 758/FPC/ZA del 27 giugno 1986 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7822

ORDINANZA 8 ottobre 1986.

Integrazione dell'ordinanza n. 779/FPC/ZA del 18 luglio 1986 concernente la concessione di contributi per la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Bacoli. (Ordinanza n. 809/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 779/FPC/ZA del 18 luglio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986 con la quale è stata disposta la concessione di contributi per la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Bacoli;

Ravvisata la necessità di fissare i termini per la presentazione delle domande e progetti di riattazione;

Ritenuto congruo il termine del 15 novembre 1986 per la presentazione delle domande e del 15 gennaio 1987 per la presentazione dei progetti corredati dalla necessaria documentazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande e dei progetti di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Bacoli di cui all'ordinanza n. 779/FPC/ZA del 18 luglio 1986, citata nelle premesse, sono fissati rispettivamente al 15 novembre 1986 e 15 gennaio 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7821

ORDINANZA 8 ottobre 1986.

Modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 recante disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 810/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984 e n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985;

Viste le precedenti ordinanze n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985 e n. 173 del 28 luglio 1986 con cui sono state dettate norme per disciplinare i lavori di ripristino dell'abitabilità degli edifici di Pozzuoli sgomberati in conseguenza del bradisismo al fine di consentire il rientro dei nuclei familiari colpiti da ordinanza di sgombero;

Vista la nota n. 5956 del 15 settembre 1986 con cui il Servizio opere pubbliche esprimeva parere in merito alle modifiche di disciplina richieste con nota n. 49211 del 9 settembre 1986 del comune di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di ulteriormente modificare l'ordinanza n. 600/FPC/ZA al fine di agevolare la più celere e corretta applicazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In deroga a quanto precedentemente disposto l'importo ammesso a contributo è determinato sulla base dei prezzi previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 maggiorati del 40%.

Restano fermi i limiti massimi previsti dall'ordinanza n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986.

Art. 2.

L'importo ammesso a contributo è comprensivo, nel limite dell'8,50%, delle spese di progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori, valutati sulla base dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985.

Eventuali somme eccedenti il predetto contributo saranno a carico del proprietario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7820

ORDINANZA 8 ottobre 1986.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza determinata da inquinamento da atrazina nel comune di Lonate Pozzolo.
(Ordinanza n. 811/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le lettere n. 7484 del 24 settembre 1986 e n. 7852 del 4 ottobre 1986 del prefetto di Varese, che rappresenta la grave situazione di emergenza creatasi nel comune di Lonate Pozzolo a seguito dell'inquinamento da atrazina dei pozzi che alimentano l'acquedotto cittadino e chiede l'intervento del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare la obiettiva situazione di emergenza civile in atto nel cennato comune;

Considerato che la regione Lombardia ha comunicato al comune di Lonate Pozzolo di non potere assegnare alcun contributo per indisponibilità di bilancio, come risulta dalla lettera del comune n. 13438/13229 del 23 settembre 1986, diretta all'assessore regionale alla sanità;

Visto il verbale della riunione promossa dal Dipartimento della protezione civile tenutasi il 6 ottobre 1986 nella prefettura di Varese, durante la quale sono stati determinati i provvedimenti più urgenti da adottare e definita l'entità del finanziamento occorrente;

Ravvisata la necessità di intervenire nei tempi più brevi per garantire l'immediato approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione, mediante autobotti, con l'attivazione di punti fissi di rifornimento di emergenza ed installando un potabilizzatore a carbone attivo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato al prefetto di Varese un primo contributo speciale di lire 300 milioni per gli interventi più urgenti, di cui in premessa, per fronteggiare la crisi idrica nel comune di Lonate Pozzolo (Varese).

L'onere di cui al precedente comma è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A7850

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 196

Corso dei cambi del 10 ottobre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,800	1383,800	1383,60	1383,800	1383,80	1385,75	1383,700	1383,800	1383,800	1383,80
Marco germanico	692,200	692,200	692 —	692,200	692,20	692,18	692,170	692,200	692,200	692,20
Franco francese	211,270	211,270	211,40	211,270	211,27	211,27	211,270	211,270	211,270	211,27
Fiorino olandese	612,610	612,610	612,50	612,610	612,61	612,68	612,750	612,610	612,610	612,61
Franco belga	33,345	33,345	33,355	33,345	33,345	33,34	33,350	33,345	33,345	33,34
Lira sterlina	1968,550	1968,550	1978 —	1968,550	1968,55	1969,02	1969,500	1968,550	1968,550	1968,55
Lira irlandese	1880 —	1880 —	1882 —	1880 —	1880 —	1880,25	1880,500	1880 —	1880 —	—
Corona danese	183,730	183,730	183,60	183,730	183,73	183,72	183,710	183,730	183,730	183,73
Dracma	10,275	10,275	10,30	10,275	—	—	10,299	10,275	10,275	—
E.C.U.	1441,300	1441,300	1441 —	1441,300	1441,30	1441,25	1441,600	1441,300	1441,300	1441,30
Dollaro canadese	995 —	995 —	999 —	995 —	995 —	994,75	994,500	995 —	995 —	995 —
Yen giapponese	8,926	8,926	8,96	8,926	8,926	8,92	8,931	8,926	8,926	8,92
Franco svizzero	849,700	849,700	850 —	849,700	849,70	849,75	849,800	849,700	849,700	849,70
Scellino austriaco	98,395	98,395	98,38	98,395	98,395	98,40	98,410	98,395	98,395	98,39
Corona norvegese	188,200	188,200	188,70	188,200	188,20	188,34	188,480	188,200	188,200	188,20
Corona svedese	201,120	201,120	201,75	201,120	201,12	201,21	201,300	201,120	201,120	201,12
FIM	282,900	282,900	283,20	282,900	282,90	283,02	283,150	282,900	282,900	—
Escudo portoghese	9,400	9,400	9,47	9,400	9,40	9,40	9,400	9,400	9,400	9,40
Peseta spagnola	10,442	10,442	10,47	10,442	10,442	10,44	10,453	10,442	10,442	10,44
Dollaro australiano	879 —	879 —	886 —	879 —	879 —	878,50	878 —	879	879	879 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1383,750
Marco germanico	692,185
Franco francese	211,270
Fiorino olandese	612,680
Franco belga	33,347
Lira sterlina	1969,025
Lira irlandese	1880,250
Corona danese	183,720
Dracma	10,287
E.C.U.	1441,450
Dollaro canadese	994,750
Yen giapponese	8,928
Franco svizzero	849,750
Scellino austriaco	98,402
Corona norvegese	188,340
Corona svedese	201,210
FIM	283,025
Escudo portoghese	9,400
Peseta spagnola	10,447
Dollaro australiano	878,500

Media dei titoli del 10 ottobre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	102,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,275
» » » » 1- 1-1983/87	100,450
» » » » 1- 2-1983/87	100,650
» » » » 1- 3-1983/87	100,850
» » » » 1- 4-1983/87	100,900
» » » » 1- 5-1983/87	101,250
» » » » 1- 6-1983/87	101,325
» » » » 1-11-1983/87	101,400
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,650
» » » » 1- 2-1984/88	100,575
» » » » 1- 3-1984/88	100,750
» » » » 1- 4-1984/88	101 —
» » » » 1- 5-1984/88	101 —
» » » » 1- 6-1984/88	101,175
» » » » 1- 7-1983/88	101,475
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,350
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 1- 7-1990	98,825
» » » » 1- 8-1990	99,200
» » » » 1- 9-1990	98,950
» » » » 1-10-1990	99,125
» » » » 1-11-1990	99,175
» » » » 1-11-1983/90	103,625
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 18-12-1990	99,100
» » » » 1- 1-1984/91	103,225
» » » » 17- 1-1991	98,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,075
» » » » 18- 2-1991	99,025
» » » » 1- 3-1984/91	101,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,675
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1992	100,175
» » » » 1- 2-1992	99,500
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	98,600
» » » » 1- 4-1995	98,925
» » » » 1- 5-1995	99,100
» » » » 1- 6-1995	99,325
» » » » 1- 7-1995	100,100
» » » » 1- 8-1995	99,600
» » » » 1- 9-1995	99,600
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	100,125
» » » 12 % 1- 2-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,100
» » » 12 % 1- 3-1988	102,725
» » » 12,25% 1- 5-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,800
» » » 12,50% 1-10-1988	104,350
» » » 12,50% 1-11-1988	104,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,225
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	110,375
» » » » 1984/91 11,25%	111,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,550
» » » » 1985/93 9,60%	106,300
» » » » 1985/93 9,75%	107,175
» » » » 1985/93 9%	103,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M10106

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, è vacante la disciplina «scienza dell'amministrazione» (ruolo professionale di prima fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7768

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento dell'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio a denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

Con decreto 21 luglio 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è affidato, per il formaggio a denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1986, al Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

86A7894

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1986-87

Con decreto 10 settembre 1986, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1.000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1986-87 di cui alla delibera adottata in data 2 luglio 1986 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

86A7550

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali milanesi» ad esercitare un magazzino generale in Pioltello Limido

Con decreto ministeriale 20 settembre 1986, è stata autorizzata la S.p.a. «Magazzini generali milanesi», con sede in Pioltello Limido (Milano), via Dante n. 132, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

86A7773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986, la società cooperativa «Luigi Sturzo», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito notaio avv. Francesco Patella in data 28 dicembre 1966, repertorio n. 18479/9927, registro società n. 5750 tribunale di Bari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ferulli Berardino Giovanni, nato ad Altamura (Bari) il 31 gennaio 1957, ivi residente, via Corte d'Appello n. 33.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986, la società cooperativa «C.L.E.U.B. Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Polito in data 27 luglio 1977, repertorio n. 68203, registro società n. 9708 tribunale di Bari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pintucci Mario, residente a Bari, via Beatillo n. 43.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986, la società cooperativa «Compagnia autotrasportatori Casarano Soc. coop. a r. l.», con sede in Casarano (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo il 15 aprile 1980, repertorio n. 76911, registro società n. 5479 tribunale di Lecce, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Pino.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986, la società cooperativa «Edile economica - Soc. coop.va di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio avv. Antonio Vitale il 17 ottobre 1979, repertorio n. 197905, registro società n. 5210 tribunale di Taranto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Romano Losito, residente a Taranto, via Magnaghi n. 15.

86A7592

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione.

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

Dal 1° novembre 1986 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre maggio 1986-ottobre 1986:

cedola n. 7 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;
cedola n. 6 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;
cedola n. 3 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 6,50% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A* dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1986, è risultato pari al 10,581%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1986, è risultato pari al 10,259%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedentii punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,473%, equivalente al tasso semestrale del 5,10%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1986-aprile 1987, scadenza 1° maggio 1987, cedola n. 8 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 7 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,90%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 8ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dello 0,90%;

per il settimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,40%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 7ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,45%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,366%, equivalente al tasso semestrale del 5,05%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1986-aprile 1987, scadenza 1° maggio 1987, cedola n. 4, un interesse del 5,05%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quarto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 4ª cedola (0,505%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,51%.

Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

86A7745

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Arvier

Con deliberazione della giunta regionale n. 6346 del 29 agosto 1986, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate con modificazioni le varianti n. 2, n. 3 e n. 5 del vigente piano regolatore generale del comune di Arvier.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

86A7828

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di produzione e vendita dell'acqua minerale «Calcedonia»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7230 del 29 luglio 1986, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa alla Fonte di Calcedonia S.r.l., con sede nel comune di Stia (Arezzo), l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dello stabilimento di produzione e vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Calcedonia», situato in località Gaviserri, nel comune di Stia, a norma dell'art. 27, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tale acqua sarà posta in vendita con le confezioni e le etichette già autorizzate con delibera della giunta regionale Toscana n. 293 del 20 gennaio 1986.

Ogni cambiamento della ragione sociale del titolare della autorizzazione predetta o della persona del direttore tecnico dello stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Calcedonia», deve essere comunicato alla giunta regionale Toscana e per essa al servizio ambiente della regione Toscana; nel caso di cambiamento del direttore alla comunicazione sarà unita la dichiarazione del nuovo direttore tecnico compilata secondo le indicazioni di cui all'art. 5.9 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali è stata fondata l'autorizzazione di cui alla sopracitata delibera n. 7230/1986 deve essere autorizzata con nuovo provvedimento della giunta regionale Toscana.

86A7619

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 1° ottobre 1986, n. 1-13/2-1674, il decreto prefettizio 25 ottobre 1929, n. 11419/291/29, con il quale il cognome del sig. Angelo Kralj, nato a Trieste il 31 maggio 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Rosa Kralj e ai figli Mario, Emilia, Angelo, Alberto e Carmela, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 17 luglio 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Edda Carli in Milič, nata a Trieste il 1° agosto 1938 da Mario, abitante a Trieste in via degli Alpini, 123/1, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 3 ottobre 1986, n. 1-13/2-1731, il decreto prefettizio 28 giugno 1934, n. 11419/4785/V-29, con il quale il cognome della sig.ra Caterina Sosič vedova Socič, nata a Trieste l'8 novembre 1860, venne ridotto nella forma italiana di «Sossi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Antonio, Vittorio e Luigia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 29 luglio 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Vittorio Sossi, nato a Trieste il 30 novembre 1938 da Vittorio, abitante a Trieste in via dei Papaveri, 29, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Socic».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Sossi» assunto dalla moglie del predetto, signora Magda Kuret, nata a Trieste il 17 agosto 1948, nonché nei confronti dei figli Olga Sossi, nata a Trieste il 28 gennaio 1981 e Miran Sossi, nato a Trieste il 13 agosto 1984.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

86A7852

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato,

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 3320 del 21 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di geologia, paleontologia e geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale), presso l'istituto di geologia, paleontologia e geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del seguente diploma di laurea: scienze geologiche.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale o in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Ai titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Le prove di esame consistono in:

prova scritta: cultura generale nel campo delle scienze geologiche;

prova scritta: tecniche di preparazione e analisi di campioni micropaleontologici;

prova pratica con relazione scritta sul riconoscimento microscopico di rocce e fossili;

prova orale: consisterà nella discussione su argomenti oggetto delle prove scritte e prova pratica.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre oralmente testi tecnici redatti in lingua inglese e francese e relativi a materie che formano oggetto delle precedenti prove.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nelle prove scritte, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 28 agosto 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 16 settembre 1986
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 105

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PARMA

...l... sottoscritt... (1) .... nat... a .... il ...., residente in .... via .... n. ...... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, qualifica settima, presso l'istituto di geologia, paleontologia e geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat.... a .... il ....;
b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ....;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in .... conseguita presso l'Università di.. in data ....;
f) di non essere stat.... destituit.... o dispensat.... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat.... dichiarat.... decadut.... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;
h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .... via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ...l.... sottoscritt.... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli, accademici, scientifici, professionali: ....
....
ed allega la seguente documentazione:
....
....

Data, ...

Firma autenticata
....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile

86A7903

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di scienze giuridiche, via Università, 4, Università di Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1986, ore 9;

seconda prova: 18 dicembre 1986, ore 9.

86A7861

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il centro automazione servizi amministrativi dell'Università degli studi di Udine (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1986), si svolgeranno presso il palazzo Antonini, via Antonini n. 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 14 del giorno 10 novembre 1986;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 11 novembre 1986;

prova pratica: ore 9 del giorno 12 novembre 1986,

con relazione scritta.

86A7905

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 113, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'istituto di economia e organizzazione aziendale - Università di Udine, piazzale M. Kolbe, 4, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 novembre 1986, ore 9,30;

seconda prova: 11 novembre 1986, ore 9,30.

86A7862

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985, si svolgeranno presso l'Istituto di scienza politica, facoltà di scienze politiche, largo Zecca, 8/18, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 novembre 1986, ore 9;

seconda prova scritta: 27 novembre 1986, ore 9.

86A7860

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame del concorso a due posti di ragioniere presso l'Università di Perugia.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria presso l'Università degli studi di Perugia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 ottobre 1986), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 ottobre 1986.

86A7902

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore e di coadiutore dattilografo nei ruoli del personale amministrativo e del personale dattilografo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985, avrà luogo presso il palazzo dello sport sito in Roma-EUR, viale dell'Umanesimo, nel giorno 3 febbraio 1987 con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985, avrà luogo presso il palazzo dello sport sito in Roma-EUR, viale dell'Umanesimo, nel giorno 4 febbraio 1987 con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A7703

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della riapertura è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 1° ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

86A7835

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

quattro posti di coadiutore amministrativo;

tre posti di agente tecnico - servizi tecnici economali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria)

86A7834

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/12, a:

Ruolo sanitario:

cinque posti di assistente psichiatra, area funzionale di medicina, per il D.S.M.;

quaranta posti di assistente medico - area funzionale di medicina, così suddivisi: sei posti di assistente di laboratorio di analisi, sei posti di assistente di medicina generale per la struttura interdisc. di emergenza, sei posti di assistente di radiologia, due posti di assistente di anatomia e ist. pat., sette posti di assistente di pediatria, tre posti di assistente di ematologia, un posto di assistente di endocrinologia, un posto di assistente di dietologia, due posti di assistente di neurologia, sei posti di assistente di cardiologia;

ventisei posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia, così suddivisi: dodici posti di assistente di anestesia e rianimazione, un posto di assistente di chirurgia generale, cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia, un posto di assistente di otorinolaringoiatria, un posto di assistente di oculistica, un posto di assistente di urologia, quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia, un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente medico - direzione sanitaria - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

sei posti di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica (servizi extra ospedalieri), così suddivisi: due posti di assistente medico disciplina igiene epidemiologica e sanità pubblica, due posti di assistente medico disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base, due posti di assistente medico disciplina medicina del lavoro;

due posti di vice direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

sette posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale di cui cinque posti per la struttura interd. di emergenza;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

quattro posti di aiuto psichiatra - area funzionale di medicina, per il D.S.M.;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di psicologo coadiutore;

tre posti di psicologo collaboratore per il D.S.M.;

un posto di ostetrica capo operatore professionale dirigente;

tredici posti di capo sala operatore professionale coordinatore;

tre posti di assistente sanitario coordinatore;

dodici posti di puericultrice - operatore professionale di seconda categoria;

quindici posti di ostetrica collaboratore - operatore professionale collaboratore;

quattro posti di dietista - operatore professionale collaboratore;

tre posti di assistente sanitario - operatore professionale collaboratore;

dieci posti di vigilatrice d'infanzia - operatore professionale collaboratore;

un posto di capo tecnico Rx - operatore professionale coordinatore;

un posto di capo tecnico di anatomia patologica - operatore professionale coordinatore;

sette posti di tecnico di Rx - operatore professionale collaboratore;

nove posti di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore;

quattro posti di tecnico di istologia - operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di anatomia e patologia - operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di citologia - operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di elettrocardiografia - operatore professionale collaboratore;

due posti di tecnico di fisioterapia - operatore professionale collaboratore;

un posto di ortottista - operatore professionale collaboratore.

Ruolo tecnico:

quattro posti di conduttore di caldaie a vapore - operatore tecnico;

tre posti di elettricista - operatore tecnico;

due posti di ascensorista - operatore tecnico;

quattro posti di autista - operatore tecnico;

tre posti di assistente sociale collaboratore per il D.S.M.

Ruolo amministrativo:

nove posti di commesso (portiere).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

86A7968

REGIONE MARCHE

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale, a tempo pieno,

riservato agli assistenti di ruolo in servizio presso codesta U.S.L. nelle discipline oggetto del concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 100 del 29 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Novafeltria (Pesaro).

86A7831

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 97 del 22 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Macerata Feltria (Pesaro-Urbino).

86A7832

REGIONE ABRUZZO

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso le unità sanitarie locali della regione

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario vacanti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

Il presente estratto di bando annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 1986.

86A7939

ENTE OSPEDALIERO «SAN CARLO BORROMEO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di operatore tecnico - operaio ad alta specializzazione tecnologica per la farmacia;

un posto di operatore tecnico - operaio ad alta specializzazione tecnologica, per il settore impianti ed apparecchi medico scientifici;

un posto di operatore-tecnico fabbro;

due posti di assistente medico per il servizio di immunologia e centro trasfusionale - area funzionale di medicina;

un posto di biologo collaboratore per il servizio di immunologia e centro trasfusionale;

un posto di biologo collaboratore per il laboratorio di biochimica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dàlla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi àlla ripartizione personale dell'ente in Milano.

86A7833

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 239 del 14 ottobre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Forlì: Concorso pubblico di idee per progettazione urbanistica, architettonica e di arredo urbano.

Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila): Concorso pubblico per la elaborazione di un progetto-idea di massima per il miglioramento del traffico cittadino, arredo urbano ed aree a parcheggio.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE LOMBARDIA

Errata-corrige all'avviso riguardante: «Aumento, da trentasei a trentanove, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986).

L'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che *è da intendersi soltanto come annuncio di aumento, da trentasei a trentanove, del numero dei posti del concorso* ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3 *e non come avviso di riapertura dei termini* per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso concorso.

Resta confermato, pertanto, il termine di scadenza (3 settembre 1986) delle domande di partecipazione al predetto concorso, già fissato con avviso pubblicato alla pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986.

86A7925

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r l
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221